

REGOLAMENTO (CE) N. 1214/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che modifica i regolamenti (CE) n. 1710/95, (CE) n. 1711/95 e (CE) n. 1905/95 della Commissione relativi alle modalità d'importazione di taluni prodotti del settore dei cereali in provenienza da taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1710/95 della Commissione⁽²⁾, ha stabilito misure transitorie fino al 30 giugno 1996, per i regimi speciali per l'importazione di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, originari della Tunisia, dell'Algeria, del Marocco e dell'Egitto, per l'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che il regolamento (CE) n. 1711/95 della Commissione⁽³⁾, ha stabilito misure transitorie, fino al 30 giugno 1996, per il regime speciale per l'importazione di frumento (grano) duro originario del Marocco, per l'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che il regolamento (CE) n. 1905/95 della Commissione⁽⁴⁾, ha stabilito misure transitorie, fino al 30 giugno 1996, per i regimi speciali per l'importazione di frumento (grano) duro e di scagliola, di segala e di malto della Turchia, per l'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1997 del regolamento (CE) n. 1193/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996, recante proroga del periodo per l'adozione delle misure transitorie in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3290/94 relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura, per l'attuazione

degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽⁵⁾; che in attesa dell'adozione delle misure definitive da parte del Consiglio, è opportuno prorogare fino al 30 giugno 1997 le misure previste dai regolamenti (CE) n. 1710/95, (CE) n. 1711/95 e (CE) n. 1905/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel regolamento (CE) n. 1710/95:
 - all'articolo 1, la data del «30 giugno 1996» è sostituita dal «30 giugno 1997»;
 - all'articolo 4, secondo comma, la data del «30 giugno 1996» è sostituita dal «30 giugno 1997».
2. Nel regolamento (CE) n. 1711/95:
 - all'articolo 1, la data del «30 giugno 1996» è sostituita dal «30 giugno 1997»;
 - all'articolo 3, secondo comma, la data del «30 giugno 1996» è sostituita dal «30 giugno 1997».
3. Nel regolamento (CE) n. 1905/95:
 - all'articolo 1, la data del «30 giugno 1996» è sostituita dal «30 giugno 1997»;
 - all'articolo 5, secondo comma la data del «30 giugno 1996» è sostituita dal «30 giugno 1997».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica, a decorrere dal 1° luglio 1996.

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(2) GU n. L 163 del 14. 7. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 163 del 14. 7. 1995, pag. 3.

(4) GU n. L 182 del 2. 8. 1995, pag. 7.

(5) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 1.